

Lettera per il Cliente del 14 giugno 2021

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI: DECRETO LEGGE IN GAZZETTA UFFICIALE

OGGETTO: Assegno temporaneo per figli minori: Decreto Legge in Gazzetta Ufficiale

Premessa

L'8 giugno 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 il D.L. n. 79/2021, recante "misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori", che introduce un assegno temporaneo per i figli minori (cd. "**assegno ponte**"). L'assegno è finalizzato a sostenere le famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti **assegni per il nucleo familiare**.

L'assegno viene corrisposto mensilmente per ciascun figlio minore e il suo importo varia in relazione alla situazione economica della famiglia attestata dall'**ISEE** e al numero di figli, con una **maggiorazione del 30%** dell'importo unitario dell'assegno se nel nucleo sono presenti più di due figli, e di **50 euro** per ciascun figlio minore affetto da disabilità.

Campo di applicazione

È nostra cura metterla al corrente che, **a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'ANF è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile.

APPROFONDIMENTO. Esso spetta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

INFOSERVICE DATI S.R.L.

Circolare per i clienti del 14 giugno 2021

- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

Importo dell'assegno

L'assegno a favore dei soggetti è determinato in base alla tabella di cui all'Allegato 1 del D.L. n. 79/2021, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione **al numero dei figli minori**.

Gli importi sono maggiorati di **50 euro per ciascun figlio minore con disabilità**.

Il beneficio è riconosciuto dall'INPS nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021.

Presentazione della domanda e decorrenza

La domanda è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall'INPS **entro il 30 giugno 2021**.

RICORDA. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate **entro il 30 settembre 2021**, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L'erogazione dell'assegno avviene mediante **accredito su IBAN** del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affidato condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN di ciascun genitore.

L'assegno **non concorre alla formazione del reddito**.

Aspetti di compatibilità

Il beneficio è **compatibile** con:

- il Reddito di cittadinanza;
- la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'assegno, la dichiarazione sostitutiva unica aggiornata deve essere presentata **entro due mesi dalla data della variazione**.

Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, **la prestazione decade d'ufficio**, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.